

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 84/33/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto da PROSSIMA s.r.l. in liquidazione avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo di IVA, ritenute, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2004 sul presupposto che gli atti andavano notificati non nella sede della società, ma presso il domicilio del liquidatore.

Appella sia l'Agenzia delle Entrate che Equitalia Esatri S.p.A. adducendo la regolarità della notifica dell'atto impolitico in quanto avvenuta presso la sede della società, così come dispone l'art. 145 c.p.c. a mani del dipendente e successiva spedizione di raccomandata con la quale si comunicava l'avvenuta notifica con tali modalità, indipendentemente che la società fosse in liquidazione. Concludono per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese, facendo presente, in ogni caso, che avendo l'atto raggiunto il suo scopo la nullità della notifica, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. non poteva essere pronunciata.

Controdeduce il contribuente, anche con memoria illustrativa, confutando le argomentazioni di controparte e ribadendo che la notifica della cartella è nulla perché questa non è stata mai ricevuta dal liquidatore della società con la conseguente intervenuta decadenza dell'Ufficio dalla pretesa tributaria. Asserisce che la notifica doveva essere eseguita nei confronti del liquidatore presso il suo domicilio anziché nei confronti della società presso quello che era stata la sede legale. L'alternativa prevista dall'art. 145 c.p.c. non è consentita nel caso di società in liquidazione. Inoltre la nullità deriva anche dal fatto che non vi è riscontro dell'assenza del rappresentante legale presso la sede e dal fatto che il soggetto consegnatario non era qualificato quale incaricato della ricezione delle notifiche dirette alla società o addetto alla sede. La persona che ha ricevuto l'atto era una dipendente dello studio professionale senza avere alcun rapporto con la contribuente. La notificazione non è stata nemmeno completata con il rituale invio della raccomandata per comunicare l'avvenuta notifica della cartella a diverso consegnatario per la constatata assenza del rappresentante legale. La documentazione prodotta da Equitalia deve ritenersi influente in quanto la comunicazione è priva di data e di ogni indicazione per riferirla alla raccomandata n. 13365300355-6 mentre viene prodotta una distinta di spedizione portante solo il predetto numero di una, raccomandata dal contenuto sconosciuto.

Conclude per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese, affermando altresì la illegittimità della procedura di riscossione anche perché è stata omessa dall'Ufficio la comunicazione di irregolarità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di accogliere gli appelli dell'Ufficio e di Equitalia S.p.A. per due ordini di motivi.

Il primo, in quanto gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1 c.p.c. mediante consegna di copia degli atti al rappresentante ... o ad altra persona addetto alla sede stessa.... e, solo qualora tale modalità risulta impossibile, in base al successivo comma 3 del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente, se indicata. Ne deriva che la messa in liquidazione della società non costituisce circostanza da sola sufficiente ad esonerare l'Ufficio dall'obbligo di tentare dapprima la notifica presso la sede sociale con la conseguenza che la notifica di un avviso di accertamento eseguita direttamente nell'abitazione del liquidatore è da ritenersi nulla (Cass. Sent. 8649 del 15.4.2011).

Il secondo, in, quanto ai fini della regolarità della notifica è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giudica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa. può risultare che dall'incarico, pur se provvisorio e precario di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. (Cass. Sent. 15798 del 2.7.2010 e 16102 del 20.7.2007).

Il terzo, in quanto è stata fornita la prova da parte degli appellati dell'eseguita comunicazione a mezzo raccomandata così come prescrive l'art. 60 del D.P.R. 600/73. La mancanza della data non impedisce di collegare la raccomandata alla distinta di spedizione contenente il numero della stessa.

I contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione accoglie gli appelli riuniti dell'Ufficio e di Equitalia Espatri S.p.A. e, in riforma della sentenza impugnata, conferma la cartella di pagamento.

Spese compensate.